

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
RONDINE SERVIZI SOC.
COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR LOCALITA' RONDINE 5

Numero REA: AR - 157764

Codice fiscale: 02046270514

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO LETTERA "B" RACCOLTA N. 27285	
	STATUTO	
	Articolo 1) – Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa denominate "Cooperativa	
	sociale Rondine Servizi Soc. Coop."	
	Articolo 2) – Sede sociale	
	La società ha sede nel Comune di Arezzo. L'organo amministra-	
	tivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie,	
	succursali e rappresentanze, di trasferire la sede nell'ambito	
	del Comune di Arezzo e al di fuori di esso purché nell'ambito	
	del territorio nazionale.	
	Articolo 3) – Domicilio dei soci	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di Legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) – Durata	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	Articolo 5) – Leggi speciali e norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la coo-	

perativa stessa opera;

2) le disposizioni sulle imprese sociali, in quanto la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale ai sensi dell'articolo 4 Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017

3) in quanto compatibili con le suddette leggi le norme del Codice Civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 6) – Clausole non lucrative

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile:

1. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

3. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7) – Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza

fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, così come modificato dall'art. 17, c. 1 d. lgs. 112/2017:

- Gestione di servizi educativi e socio sanitari.
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 53/2003.
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, n. 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, c. 2, d.lgs. 50/2016, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del d. lgs. 251/2007, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, c. 4, l. 1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

• Attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, c. 1 l. 381/1991.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa svolge la propria attività avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile). Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 del Codice Civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1, della Legge

ge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'articolo 2520, comma 2, del Codice Civile. A tal fine, essi devono, in particolare, evidenziare:

1. il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e, quindi, le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;

2. i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

3. i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;

4. i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.

L'azione della Cooperativa si orienta ai valori cristiani e universali di libertà, giustizia, verità e amore, come pure si ispira ai valori ed alla missione dell'ASSOCIAZIONE RONDINE - CITTADELLA DALLA PACE e della FONDAZIONE DI COMUNITA' PER RONDINE, delle quali condivide i principi fondanti in adesione ai quali si propone di promuovere presso le comunità civili ed ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro interazione con le comunità per un'effettiva integrazione dei soggetti, la loro funzione di sensibilizzazione e ricerca di modelli innovativi e sperimentali per rispondere in maniera adeguata e

significativa alle diverse forme di povertà manifestate, oltre ad intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione.

Articolo 8) – Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, ed in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di reception;
- gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti, fare attività di catering;
- offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici; attività di agricoltura sociale;
- attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari

e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e	
distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini,	
piazzali e varie;	
• gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti	
(negozi, bar, edicole, ecc);	
• attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di	
locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini,	
attività commerciali, stabilimenti ecc);	
• autotrasporto di merci per conto terzi;	
• attività di comunicazione on line (progettazione e rea-	
lizzazione di portali e siti web, redazione di mailig list	
web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazio-	
ne e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituziona-	
li, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc).	
Tutte le attività editoriali potranno essere realizzate in	
proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di ge-	
stione di centri di diffusione riviste, giornali e simili;	
inoltre, potrà occuparsi di marketing, dell'organizzazione di	
fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in	
genere;	
• gestire attività di commercio elettronico, in proprio e	
per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazioni	
economiche on line;	
• svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e	
di piccola manutenzione edile;	

	• servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari;	
	• servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari;	
	• servizi di noleggio con conducente;	
	• Svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del mondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Potrà effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i prodotti agricoli anche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere;	
	• fornire consulenza e assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;	
	• gestione di attività e centri per l'alfabetizzazione informatica, sia off line che on line;	
	• erogare formazione professionale;	
	• provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i	

	principi e i metodi della cooperazione e della mutualità;	
	• svolgere attività socio-educative rivolte a minori, gio-	
	vani, anziani e persone in condizione di svantaggio anche tem-	
	poraneo;	
	• svolgere attività di vendita al dettaglio di generi ali-	
	mentari e artigianali compreso il merchandising;	
	• ideazione e produzione di piccola oggettistica in gene-	
	re;	
	• attività di progettazione sociale;	
	• la gestione di centri diurni per anziani e /o disabili	
	e/o soggetti in situazione di fragilità anche temporanea;	
	• la gestione di attività di supporto per centri di acco-	
	glienza per migranti.	
	Articolo 9) – Requisiti soggettivi dei soci cooperatori	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci lavoratori" della cooperativa;	
	b - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci cooperatori svantaggiati";	
	c - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	

d - le persone fisiche "soci utenti" che intendano ottenere dalla cooperativa i servizi sociali ed educativi rientranti nell'oggetto sociale.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del Codice Civile.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 10) – Soci cooperatori in prova o speciali

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla

12 di 27

	dente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazio-
	ne; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente
	statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compa-
	tibili.
	Articolo 11) – Ammissione dei soci cooperatori
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare doman-
	da di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di co-
	noscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti
	della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti sogget-
	tivi previsti dalla Legge e dal presente statuto, e di non
	svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della
	cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che
	intende sottoscrivere.
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrati-
	vo accerta, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, la
	sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause
	di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti
	previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni,
	collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In
	caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministra-
	tivo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tem-
	pestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento
	del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di am-
	missione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che
	siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa an-

	notazione nel libro soci.	
	Articolo 12) – Quote dei soci cooperatori	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è sud-	
	diviso in quote di partecipazione del valore ciascuna di euro	
	25,00 (venticinque), ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civi-	
	le.	
	Articolo 13) – Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto	
	di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al	
	socio cooperatore, ai sensi del- l'art. 2530, ultimo comma,	
	del Codice Civile, il diritto di recedere liberamente dalla	
	società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di re-	
	cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso del socio in società.	
	Articolo 14) – Recesso del socio cooperatore	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti	
	dalla Legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in	
	particolare:	
	– allorché il socio non concorra all'adozione di delibera-	
	zioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasfe-	
	rimento della sede della società al di fuori del territorio	
	della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mu-	
	tualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle	
	cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle	

clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

– allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

– ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, del Codice Civile, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto.

Articolo 15) – Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della Legge e del presente statuto.

Articolo 16) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del Codice Civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 17) - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del Codice Civile.

Articolo 18) - Rivalutazione e aumento gratuito del capi-

tale sociale

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del Codice Civile.

Articolo 19) - Riserve sociali

Tutte le riserve di utili sono indivisibili a norma dell'art. 2514 del Codice Civile.

Articolo 20) - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 21) - Destinazione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per Legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 22) - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23) – Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 24) – Rappresentanza in assemblea

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro

socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio coo-
peratore non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 25) – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo,
sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio
della provincia di Arezzo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, en-
tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilan-
cio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative
alla struttura ed all'oggetto della società – lo richiedano,
la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottan-
ta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-
data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi
diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in man-
canza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da
trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una
data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui
nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non
risulti legalmente costituita.

Articolo 26) – Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 27) – Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del Codice Civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica del-

le clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rap-	
porti mutualistici, la trasformazione della società, la fusio-	
ne eterogenea.	
Sono fatte salve le altre disposizioni di Legge e del presente	
statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
Articolo 28) – Nomina, composizione, durata dell'organo am-	
ministrativo	
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
composto da un minimo tre ad un massimo di quindici membri,	
secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in se-	
de di nomina alle cariche sociali, ovvero da un Amministratore	
Unico.	
Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore,	
i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci	
anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art.	
2542 del Codice Civile.	
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali;	
essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
carica.	
Gli amministratori possono essere rieletti.	
Articolo 29) – Amministratori delegati	
Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più ammini-	
stratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli	

stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione,
ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno tri-
mestrale.

Non possono essere delegati:

i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione
del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale,
redazione dei progetti di fusione e di scissione;

i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione
dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-
ci con i soci (art. 2544, comma 1, del Codice Civile).

Articolo 30) – Presidente e vicepresidente

Il consiglio di amministrazione, se non già nominati dall'as-
semblea, elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepre-
sidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di as-
senza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei
terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni
caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 31) – Compenso degli amministratori

Salvo diversamente disposto dall'assemblea all'atto della no-
mina, gli amministratori non hanno diritto a compenso ma solo
al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico.

Qualora l'assemblea deliberi un compenso questo potrà essere
determinato sia in misura fissa, sia in misura variabile, de-
finendo, all'atto della nomina, i parametri di calcolo.

L'eventuale compenso degli amministratori investiti delle ca-

riche di presidente o di consigliere delegato potrà essere stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

Articolo 32) – Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia in cui rientra la sede della società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano stati informati.

Articolo 33) – Poteri di amministrazione e competenze dei soci

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla Legge e dal presente statuto.

	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le de-
	cisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile.
	Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra
	le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessio-
	ne e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
	l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limi-
	tata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso,
	il disposto dell'articolo 2361 del Codice Civile).
	E' altresì competenza dell'assemblea dei soci adottare regola-
	menti interni che determinino i criteri e le regole inerenti
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e
	soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo ammini-
	strativo applicando i principi che informano il presente sta-
	tuto.
	Articolo 34) – Poteri di rappresentanza
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi
	ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiun-
	tamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazio-
	ne abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifi-
	ca operazione.

Articolo 35) – Collegio sindacale e revisione legale

Il collegio sindacale deve obbligatoriamente essere nominato solo nei casi previsti dalla Legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di Legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale.

Tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 36) – Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è

regolato dalle norme di Legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di Legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del Codice Civile.

Articolo 37 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

F.TO: GORETTI NICCOLA, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..